



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Giudice Delegato,

Vista la domanda depositata in data 8 marzo 2023 da BANDOLIERI MORENO (C.F. BNDMRN60M18F097I) con l'ausilio dell'OCC, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Giova premettere che ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità ex artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, a mente di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, CCII, essendo il debitore residente a Meldola (FC), via Del Mare n. 109.

Egli è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Si tratta, infatti, di persona fisica che ha sempre svolto attività lavorativa *full time* presso l'Azienda USL della Romagna, eccezion fatta per un breve periodo durante il quale l'attività lavorativa si è svolta *part time*, e che oggi è titolare di pensione anticipata (dal 13 gennaio 2020).

Alla luce di quanto dedotto in sede di ricorso e di quanto rilevato nella relazione particolareggiata redatta dai Gestori OCC non risulta che Bandolieri abbia esercitato attività di

impresa commerciale e dunque sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse.

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo ammonta a Euro 93.186,50 (alla data di deposito della domanda); a fronte di ciò, il patrimonio del ricorrente è composto come segue:

- Proprietà di quote di terreni ad uso agricolo agricoli (meglio indicati a pagina 11 della relazione OCC) siti in Meldola (FC);
- Proprietà dei veicoli seguenti veicoli: Autovettura FORD, mod. "FOCUS", targa DA791VY, cointestata con il figlio Bandolieri Silver, anno di immatricolazione 2006, km percorsi 251.169, valore commerciale circa € 1.000,00, Autocaravan FORD, mod. "RIMOR TRANSIT 120 2,5", targa FO754707, anno di immatricolazione 1990, km percorsi 231.436, che si ritiene privo di un valore commerciale, Autovettura FORD, mod. "FOCUS", targa CE476ZE, anno di immatricolazione 2003, km percorsi 194.119, valore commerciale circa € 700,00, Autovettura MERCEDES, mod. "CLASSE A", targa CA101SS, anno di immatricolazione 2002, km percorsi 60.544, valore commerciale circa € 500,00;
- Pensione anticipata di circa Euro 1.321 mensili, su cui gravano pignoramento in favore del creditore Fino 2 Securitisation per Euro € 138,82 e cessione di un quinto in favore del creditore ViviBanca per Euro 267,00;
- Titolarità di conto corrente conto corrente n. 35006048 acceso presso BPER Banca Spa, filiale "Agenzia-4" in Forlì (FC), che riportante un saldo al 31.12.2022 pari a Euro 15.382,02.

È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione

- dei beni che compongono il patrimonio,
- di attestazione del mancato compimento di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni,
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito, a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona dei Gestori dott. Chiara Zambelli e dott. Nicola Santarelli, su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento i Gestori hanno ricostruito la storia personale del Bandolieri, dando evidenza del fatto che esso sia scaturito dalle garanzie prestate in favore dell'attività lavorativa della moglie e dalle successive difficoltà derivanti dalla separazione dei coniugi e dalle esigenze di mantenimento di sé e del figlio, nonché nella necessità di

corrispondere quanto stabilito a titolo di assegno alimentare in favore dell'ex coniuge.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

Sono legate all'insufficienza del reddito e all'incapacità patrimoniale;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in € 4.240,80 di cui € 3.900,00 per compenso OCC e gestore.

In merito al vaglio del merito creditizio:

I Gestori hanno così concluso *“Sulla base di quanto sopra esposto, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 68 c. 3 ccii, emerge che i creditori ViViBanca S.p.A. e Compass Banca S.p.A. abbiano correttamente tenuto conto del merito creditizio del debitore all'epoca dell'erogazione dei finanziamenti”*.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede quanto segue:

integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC;

integrale pagamento dei creditori muniti di privilegio;

il soddisfacimento nella misura del 15,57% dei creditori chirografari.

Il tutto nell'arco temporale di anni cinque.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori.

È opportuno precisare che, a differenza di quanto avveniva con il Piano del Consumatore disciplinato dalla legge 3/12, il CCII ha modificato la disciplina in merito al compenso dell'OCC prevedendo espressamente, all'art. 71, comma 4, CCII, che lo stesso debba essere liquidato dal Giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Non può infatti ritenersi ammissibile una proposta che preveda nel

piano che il compenso autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente, senza la liquidazione del Giudice, nel corso della procedura, così sottraendosi al controllo e alla valutazione del Giudice.

Vista la specifica richiesta del debitore, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano va disposta anche la sospensione:

- Della procedura esecutiva R.G.E. 477/2020 in relazione al pignoramento del quinto della pensione, di importo mensile pari ad Euro 138,82, in favore del creditore Fino 2 Securitisation S.r.l.;
- Della cessione del quinto sulla pensione in relazione al contratto di finanziamento n. 78.146 del 01/08/2019, di importo mensile pari ad Euro 267,00, in favore del creditore "ViViBanca S.p.A.

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da BANDOLIERI MORENO (C.F. BNDMRN60M18F097I);

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

sospende

fino all'esito del procedimento le procedure di seguito indicate:

- procedura esecutiva R.G.E. 477/2020 in relazione al pignoramento del quinto della pensione, di importo mensile pari ad Euro 138,82, in favore del creditore Fino 2 Securitisation S.r.l.;
- cessione del quinto sulla pensione in relazione al contratto di finanziamento n. 78.146 del 01/08/2019, di importo mensile pari ad Euro 267,00, in favore del creditore "ViViBanca S.p.A.;

dispone

fino all'esito del procedimento il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e

cautelari sul patrimonio del debitore e il divieto di compiere atti straordinaria amministrazione in assenza di preventiva autorizzazione del giudice;

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Forlì, 30 marzo 2023

Il Giudice

dott. Maria Cecilia Branca